

DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO TECNICO

Oggetto: **Settore FALQ – Individuazione di un'area delimitata e adozione di misure fitosanitarie per il contenimento di *Aleurocanthus spiniferus* nel territorio della regione Marche – Anno 2024**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. n. 11 del 16.01.1995 che istituisce il Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTA la L.R. n. 11 del 12.05.2022 concernente la "Trasformazione dell'A.S.S.A.M. nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTA la D.G.R. n. 816 del 27.06.2022 che proroga l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.), oggi "Marche Agricoltura Pesca" nonché l'incarico ad interim di direzione del Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" al dott. Andrea Bordoni;

VISTA la D.G.R. n. 1570 del 28.11.2022 che stabilisce che l'incarico di Direttore, di cui alla DGR n. 816 del 27.06.2022, viene ulteriormente prorogato all'esercizio delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore da parte del Consiglio di Amministrazione, su designazione della Giunta regionale, per quanto previsto dagli articoli 10 e 17 della legge regionale n. 11/2022;

VISTE le Delibere CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 (Approvazione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'AMAP), n. 19 del 19.04.2023 (Approvazione dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore) e n. 33 del 20.07.2023 (Modifica dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore);

VISTO il Decreto del Direttore n. 258 del 29.08.2023 (Conferimento incarichi delle posizioni di elevata qualificazione AMAP);

DECRETA

- di revocare il D. D. PF SFA n 255 del 15.12.2022 recante 'Individuazione di un'area delimitata e adozione di misure fitosanitarie per impedire la diffusione di *Aleurochantus spiniferus* (Quaintance) nel territorio della regione Marche', sostituendolo con il presente atto;
- di dichiarare area delimitata per la presenza di *A. spiniferus* la superficie del territorio della regione Marche individuate in allegato 1, parte integrante del presente atto;
- di stabilire che l'area delimitata è costituita da un'area infestata, sottoposta a misure di contenimento, e dall'area circostante denominata cuscinetto, avente un raggio di 2 km oltre i confini dell'area infestata;
- di dichiarare area infestata, ai fini del contenimento, per *A. spiniferus* parte di territorio della provincia di Ascoli Piceno indicata in allegato 1 e corrispondente all'intero territorio comunale di Grottammare e San Benedetto del Tronto, nonché il territorio comunale di Cupra Marittima a sud del canale in Contrada Boccabianca, in cui la presenza dell'organismo è stata ufficialmente confermata;
- di dichiarare area cuscinetto per *A. spiniferus* la parte di territorio indicata in allegato 1 e ricadente nei comuni di Massignano, Cupra Marittima, Ripatransone, Acquaviva Picena, Montepandone, Colonnella, Martinsicuro;



- di dichiarare «*piante specificate*», ai fini dell'applicazione delle misure fitosanitarie per impedire la diffusione di *A. spiniferus* nel territorio della regione Marche, le seguenti specie vegetali: piante da impianto di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e loro ibridi, *Ceratonia siliqua* L., *Cercis siliquastrum* L., *Clematis vitalba* L., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia oblonga* L., *Diospyros kaki* L., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Ficus carica* L., *Hedera* L., *Magnolia* L., *Malus* Mill., *Melia* L., *Mespilus germanica* L., *Myrtus communis* L., *Parthenocissus* Planch., *Photinia* Lindley., *Prunus cerasus* L., *Prunus laurocerasus* L., *Psidium guajava* L., *Punica granatum* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Rosa* L., *Vitis* L., *Wisteria* Nutt., eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale;
- di applicare all'interno dell'area infestata per il contenimento dell'organismo nocivo le misure fitosanitarie adottate nel Piano d'azione regionale per il contenimento di *Aleurocanthus spiniferus* nelle Marche che consistono in:

Verde privato

- potatura mirata delle parti di piante specificate infestate dall'organismo nocivo specificato o dell'intera pianta, se irrimediabilmente compromessa, e distruzione in loco mediante bruciatura, ove consentito, o trattamento insetticida con prodotti fitosanitari consentiti, evitando in ogni caso la diffusione dell'organismo nocivo mediante residui di potatura infestati;
- trattamenti insetticidi contro l'organismo nocivo specificato con formulati autorizzati nello specifico contesto di applicazione; nel caso in cui i trattamenti vengano eseguiti dai proprietari o da utilizzatori non professionali utilizzare formulati autorizzati come PnPO (prodotti fitosanitari per uso non professionale per ornamentali); nel caso di trattamenti eseguiti da utilizzatori professionali intervenire utilizzando formulati registrati contro Aleurodidi verificando l'impiego in etichetta per parchi, giardini o piante ornamentali; ulteriori sostanze attive, autorizzate per lo specifico campo di impiego e l'avversità, potranno essere utilizzate a seguito delle specifiche prescrizioni del Servizio fitosanitario;

Verde pubblico

- potatura mirata delle parti di piante specificate infestate dall'organismo nocivo specificato o dell'intera pianta, se irrimediabilmente compromessa, e distruzione in loco mediante bruciatura, ove consentito, o trattamento insetticida con prodotti fitosanitari consentiti, evitando in ogni caso la diffusione dell'organismo nocivo mediante residui di potatura infestati;
- trattamenti insetticidi contro l'organismo nocivo specificato con formulati autorizzati nello specifico contesto di applicazione nel rispetto dei divieti previsti per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili indicate dalle amministrazioni comunali e delle limitazioni al punto A.5.6 del PAN;

Ambiti produttivi e commerciali

- potatura mirata delle parti di piante specificate infestate dall'organismo nocivo specificato o dell'intera pianta, se irrimediabilmente compromessa, e distruzione in loco mediante bruciatura, nei limiti consentiti, o trattamento insetticida con prodotti fitosanitari consentiti, evitando in ogni caso la diffusione dell'organismo nocivo mediante residui di potatura infestati;
- trattamenti insetticidi contro l'organismo nocivo specificato con formulati autorizzati nello specifico contesto di applicazione; intervenire utilizzando formulati registrati contro Aleurodidi in rapporto ai campi di utilizzo riportati nelle etichette dei rispettivi formulati commerciali; ulteriori sostanze attive, autorizzate per il campo di impiego e l'avversità, potranno essere utilizzate a seguito delle specifiche prescrizioni del Servizio fitosanitario;
- sorveglianza in regime di autocontrollo alle produzioni per l'organismo nocivo specificato;
- rispetto delle prescrizioni particolari per lo spostamento all'interno del territorio dell'Unione di cui all'ALL. VIII pt. 17.1 lettera b) ovvero c) del Reg. Es. (UE) 2019/2072 e ss.mm.ii.;



- di applicare all'esterno dell'area delimitata le misure adottate nel Piano d'azione regionale per il contenimento di *Aleurocanthus spiniferus* nelle Marche che consistono in
 - indagini annuali ai sensi dell'art. 19 del Reg. UE 2031/2016 condotte dal Servizio Fitosanitario Regionale per la presenza dell'organismo nocivo specificato mediante ispezioni visive e campionamento laddove necessario;
 - obbligo di notifica al Servizio Fitosanitario Regionale della presenza o sospetta presenza dell'organismo nocivo;
- di stabilire che, qualora la presenza dell'organismo nocivo sia confermata al di fuori dell'area delimitata per il contenimento, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Reg. UE 2016/2031, in deroga al comma 1, l'autorità competente, ovvero il Servizio Fitosanitario Regionale, può decidere di non istituire un'area delimitata;
- di comunicare ai sensi dell'articolo 31 comma 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n.19 al Servizio Fitosanitario Centrale le informazioni contenute nel presente atto;
- di pubblicare il presente atto in forma integrale sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.amap.marche.it;

Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 19/2021 l'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal presente decreto avviene a cura dei proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, del fondo su cui insistono le piante infestate, che ne sostengono gli oneri economici.

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e dell'Unione di settore si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 54 del D. Lgs. 19/2021;

Si attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L. R. n. 11 del 12.05.2022;
- L. R. n. 11 del 16.01.1995 (Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale);
- L.R. n. 13 del 18.05.2004
- D. G. R. n. 1570 del 28.11.2022;
- Delibera CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023;
- D. D. PF SFA n 255 del 15.12.2022;
- D. D. PF SFA n 269 del 27.12.2022
- D. Lgs. n. 19/2021;
- Reg. UE 2072/2019;
- Reg. UE 2031/2016;
- Reg. Esec. UE 1927/2022.

Motivazione

Con legge regionale (L.R.) n. 11 del 12.05.2022 l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca". L'art. 2, comma 2, lettera b, stabilisce che l'Agenzia esercita le funzioni di "gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L.R. 11/95".

La L.R. n. 13 del 18.05.2004 dispone le "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" e la D.G.R.M. n. 1570 del 28.11.2022 definisce le linee di indirizzo in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia.

Le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale (di seguito SFR) sono svolte all'interno della Agenzia dal Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" (di seguito Settore FALQ) istituito con Delibera CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023.

La protezione delle piante in termini di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché la gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante, rientra tra le competenze fondamentali del Servizio Fitosanitario Regionale elencate nel D. Lgs. n. 19/2021; in particolare il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, la definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, l'effettuazione delle indagini nelle aree delimitate e la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie.

A. spiniferus è un organismo nocivo regolamentato da quarantena rilevante per l'Unione Europea, di cui è nota la presenza, elencato nell'allegato II, Parte B, punto C.1. del Reg. UE 2019/2072 e ss.mm.ii.

Negli allegati VII, punto 30.1, e VIII, punto 17.1 del suddetto regolamento sono riportate le prescrizioni particolari per l'introduzione nel territorio dell'Unione delle piante da impianto e le prescrizioni particolari per il loro spostamento all'interno del territorio dell'Unione.

Il Reg. Esec. UE 1927/2022 dell'11.10.2022 stabilisce misure per il contenimento di *A. spiniferus* all'interno di determinate aree delimitate per la presenza del suddetto organismo nocivo, nonché definisce l'elenco delle piante specificate.

Nel corso del 2022, è stata confermata la sospetta infestazione di *A. spiniferus* in alcune aree dei comuni di Grottammare e San Benedetto del Tronto e conseguentemente il ritrovamento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in una parte del suo territorio in cui non lo era in precedenza, ovvero la situazione di cui all'art. 11 lettera b del Reg. UE 2013/2016. Pertanto, con Decreto del Dirigente della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia n 255 del 15.12.2022 si è proceduto all' 'Individuazione di un'area delimitata e adozione di misure fitosanitarie per impedire la diffusione di *Aleurochantus spiniferus* nel territorio della regione Marche' e successivamente con Decreto del Dirigente della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed



Agrometeorologia n 269 del 27.12.2022 è stato adottato il Piano di Azione approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 22.12.2022.

Nel 2023, nel corso delle indagini annuali condotte dal SFR delle Marche ai sensi dell'art. 19 del Reg. UE 2031/2016 è stata accertata la diffusione dell'organismo nocivo all'interno dell'area delimitata precedentemente individuata, nonché dell'area cuscinetto, senza possibilità di eradicazione.

Tutto ciò considerato, si rende necessario revocare il D. D. PF SFA n 255 del 15.12.2022 e procedere all'individuazione di un'area delimitata per il contenimento dell'organismo nocivo che tenga conto delle recenti risultanze delle indagini fitosanitarie territoriali, nonché all'adozione delle misure fitosanitarie previste dal piano di azione per impedire la diffusione di *A. spiniferus* nel territorio della regione Marche.

Esito dell'istruttoria

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di revocare il D. D. PF SFA n 255 del 15.12.2022 ed in sostituzione di adottare il presente atto relativo all'individuazione di un'area delimitata per il contenimento dell'organismo nocivo e all'adozione di misure fitosanitarie per impedire la diffusione di *A. spiniferus* nel territorio della regione Marche, per l'anno 2024.

In relazione alla delimitazione si propone di:

- dichiarare area infestata, ai fini del contenimento, per *A. spiniferus* la parte di territorio della provincia di Ascoli Piceno indicata in allegato 1 e corrispondente all'intero territorio comunale di Grottammare e San Benedetto del Tronto, nonché il territorio comunale di Cupra marittima a sud del canale in Contrada Boccabianca, in cui la presenza dell'organismo è stata ufficialmente confermata;
- dichiarare area cuscinetto per *A. spiniferus* la parte di territorio indicata in allegato 1 e ricadente nei comuni di Massignano, Cupra Marittima, Ripatransone, Acquaviva Picena, Monteprandone, Colonnella, Martinsicuro.
- applicare misure fitosanitarie già adottate nel Piano di Azione per il contenimento di *A. spiniferus* nel territorio della regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
"n 1 allegato"

